

MINISTERO DELLA SCIENZA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3, della Legge sull'educazione e l'istruzione nella scuola elementare e media superiore (Gazzetta ufficiale, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 e 152/14), il Ministro della scienza, dell'istruzione e dello sport emana il

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L'EMANAZIONE DI MISURE PEDAGOGICHE (*testo riveduto dicembre 2016*)

Articolo 1

- (1) Il presente Regolamento stabilisce i criteri per l'emanazione di misure pedagogiche nei confronti degli alunni delle scuole elementari e medie superiori.
- (2) Le misure pedagogiche hanno finalità educativa e tendono a modificare l'atteggiamento negativo degli alunni, a rafforzarne il senso di responsabilità ed a ripristinare forme di comportamento corrette ed appropriate. Le misure pedagogiche devono stimolare i ragazzi ad assumersi le proprie responsabilità e a sviluppare un rapporto positivo nei confronti dell'ambiente e degli obblighi scolastici.
- (3) Le misure educative devono ispirarsi ai principi di gradualità, proporzionalità, equità e tempestività.
- (4) Le misure pedagogiche vengono introdotte in caso di inadempienza ai doveri e agli obblighi scolastici, per comportamenti violenti e scorretti ed altre mancanze disciplinari (in seguito: mancanze)
- (5) Le misure pedagogiche cui vanno riferiti i criteri sono:
 - a) nella scuola elementare: richiamo, ammonimento, ammonimento severo e trasferimento in un'altra istituzione scolastica,
 - b) nella scuola media superiore: richiamo, ammonimento, ammonimento pre-espulsione ed espulsione dalla scuola media.
- (6) Le misure pedagogiche vengono espresse proporzionalmente alla gravità dell'infrazione.
- (7) Tutti i termini con significato di genere usati nel presente Regolamento vanno interpretati con parità sia al femminile che al maschile.

Articolo 2

- (1) I criteri stabiliti per l'emanazione di misure educative devono essere tali da spronare gli alunni a desistere da forme di comportamento scorrette e ad assumere atteggiamenti corretti e conformi alle norme ed al regolamento interno della scuola.
- (2) All'inizio di ogni anno scolastico, il capoclasse è in obbligo di illustrare le disposizioni del presente Regolamento agli alunni durante l'ora del capoclasse ed ai genitori/rappresentanti legali nell'ambito delle riunioni dei genitori.

Articolo 3

- (1) A seconda della gravità, le mancanze che determinano l'adozione delle misure educative di cui all'articolo 1, comma 5, si distinguono in: **lievi, medio gravi, gravi e particolarmente gravi**.
- (2) Sono da ritenersi **mancanze lievi** di cui al comma 1 del presente articolo:
 - (a) disturbo nello svolgimento delle lezioni e delle altre forme di lavoro educativo- istruttivo (p.es. creare disordine, fare chiasso, continuare a parlare anche dopo essere stato ripreso oralmente dall'insegnante o urlare durante le attività educativo-istruttive);
 - (b) imbrattare gli ambienti scolastici interni ed esterni (p.es. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini);
 - (c) danneggiare gli arredi scolastici o altri luoghi in cui si svolga l'attività educativo-istruttiva provocando danni di lieve entità (p.es. imbrattare le pareti o rigare gli arredi);
 - (d) uso non autorizzato delle attrezzature informatiche e comunicative nel corso delle attività educativo-istruttive;
 - (e) agevolare o incoraggiare l'introduzione di persone non autorizzate negli ambienti scolastici;
 - (f) istigare altri alunni ad adottare comportamenti scorretti;

- (g) reiterare azioni di disturbo nei confronti degli alunni o dei lavoratori della scuola o adottare altri comportamenti che possano causare disagio alle persone, anche dopo essere stato già ammonito di non farlo;
- (h) ricorrere a fonti di informazione non autorizzate allo scopo di copiare.
- (3) Si ritengono **mancanze medio gravi** di cui al comma 1 del presente articolo:
- a. disturbo dell'attività educativo-istruttiva con comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - b. lesione alla dignità e al rispetto delle persone tramite atti sprezzanti, offensivi o diffamatori nei confronti degli altri studenti e dei dipendenti della scuola;
 - c. introduzione, utilizzo o detenzione di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
 - d. introduzione o agevolazione dell'introduzione di persone non autorizzate colpevoli di danneggiamento di persone o patrimonio negli ambienti scolastici o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo e di apprendimento;
 - e. danneggiamento volontario del patrimonio scolastico all'interno della scuola o in altro luogo in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
 - f. dissimulazione di forme di comportamento violento;
 - g. attacchi fisici, coinvolgimento in risse ed altre azioni che possono mettere in pericolo l'incolumità dello stesso alunno o di altre persone, ma senza gravi conseguenze;
 - h. utilizzo ed abuso dei dati riguardanti gli altri alunni contenuti nella documentazione pedagogica;
 - i. organizzazione di scommesse o giochi d'azzardo negli ambienti scolastici o altri luoghi in cui si svolga il processo educativo-istruttivo;
 - l. appropriazione indebita di proprietà altrui.
- (4) Sono considerate **mancanze gravi** di cui al comma 1 del presente articolo:
- a. provocazione o istigazione a comportamenti violenti (p.es. trasmissione di informazioni inesatte che siano motivo di comportamenti violenti, istigare verbalmente prima o durante atti di violenza, riprendere atti di comportamento violento e simili);
 - b. comportamenti violenti senza gravi conseguenze;
 - c. contraffazione di giustificazioni o materiali d'esame;
 - d. utilizzo non autorizzato di dati altrui per accedere alle banche dati elettroniche della scuola, senza apportarvi modifiche;
 - e. furto di proprietà altrui;
 - f. istigazione all'intolleranza e all'odio;
 - g. distruzione di documenti ufficiali della scuola;
 - h. costringere altri alunni ad adottare comportamenti scorretti e atti di ricatto (p.es. estorsione di denaro)
 - i. introduzione di armi e oggetti pericolosi negli ambienti scolastici o altri ambienti in cui si svolga il processo didattico.
- (5) Si ritengono **mancanze particolarmente gravi** di cui al comma 1 del presente articolo:
- a. contraffazione di documenti ufficiali in forma scritta o elettronica;
 - b. divulgazione, su mezzi elettronici o altri mezzi, di materiali lesivi della reputazione, dell'onore e della dignità di altre persone;
 - c. furto aggravato o perpetrato in modo pericoloso e arrogante, forzando, violando o abbattendo ostacoli per raggiungere lo scopo;
 - d. minaccia alla sicurezza e incolumità degli alunni e del personale della scuola, facendo uso di armi o oggetti pericolosi negli ambienti scolastici o altri luoghi adibiti all'attività didattica ed educativa;
 - e. comportamento violento con gravi ripercussioni emotive o fisiche su altre persone.

Articolo 4

- (1) Le misure pedagogiche vengono espresse anche in caso di assenza ingiustificata dalle lezioni.
- (2) L'alunno può assentarsi dall'insegnamento previo consenso e nel caso della richiesta tempestiva di un genitore:
 1. dell'insegnante – per l'assenza durante la giornata di lezione,
 2. del capoclasse (di regola su richiesta scritta del genitore) fino e non oltre a 3 giorni lavorativi (consecutivi o non),
 3. del Preside (su richiesta scritta del genitore) fino e non oltre a 7 giorni lavorativi consecutivi,

4. del Consiglio didattico (su richiesta scritta del genitore) fino a 15 giorni lavorativi consecutivi.
- (3) Il genitore può giustificare più volte durante l'anno scolastico l'assenza del figlio, per una durata fino a 3 giorni, per la quale non è stata consegnata la richiesta in armonia con il paragrafo 2 di questo articolo.
 - (4) La fondatezza dell'assenza dalle lezioni per malattia nella durata di più di tre giorni consecutivi viene comprovata con la giustificazione medica.
 - (5) L'assenza dalle lezioni può essere giustificata anche con la giustificazione dell'istituzione competente, o altra persona fisica o giuridica (Ministero degli affari interni, tribunale, centro per gli affari sociali, istituzione nella quale l'alunno è incluso e che proferisce aiuto o diagnosi, scuola di lingue, comunità nazionale di cui l'alunno è appartenente, casa dello studente, club sportivo, società artistico-culturale, gruppo teatrale in cui l'alunno è incluso, ambulatorio specialistico presso il quale è stata effettuata una visita medica o un' esame e altro) inclusa la conferma elettronica sulla prenotazione della visita medica.
 - (6) È considerata assenza ingiustificata l'assenza che non è stata approvata o giustificata in armonia con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 di questo articolo.
 - (7) Le modalità di giustificazione delle assenze, il termine utile per il recapito delle giustificazioni scritte e per la comunicazione dei motivi dell'assenza vengono stabilite nello statuto della scuola.

Articolo 5

- (1) Nell'esprimere le misure pedagogiche gli insegnanti/docenti, collaboratori specializzati e direttori (in seguito: operatori educativo-istruttivi) sono in dovere di tener conto dell'età degli alunni, del loro livello di sviluppo e delle caratteristiche psicofisiche, delle modalità di comportamento tenute in precedenza, delle circostanze che influiscono sullo sviluppo dell'alunno, della situazione in cui si è verificato la mancanza disciplinare ed altre circostanze.
- (2) Prima di esprimere la misura pedagogica l'alunno deve avere la possibilità di consultarsi con l'operatore educativo-istruttivo e di esporre le proprie ragioni in merito a quanto successo e ai fatti rilevanti ai fini della fondatezza della misura pedagogica. I genitori devono essere informati in merito all'infrazione disciplinare, alle modalità di raccolta delle informazioni ed ai fatti di rilievo che hanno determinato la decisione di esprimere la misura pedagogica.
- (3) La misura pedagogica può essere attribuita anche senza che l'alunno sia chiamato ad esporre le proprie ragioni, qualora questi non accolga l'invito a farlo da parte del capoclasse o di altra persona autorizzata senza addurre motivi validi.
- (4) La misura può essere comminata anche senza informare i genitori, come previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora questi non si presentino neanche su invito scritto.
- (5) Le misure pedagogiche di richiamo e ammonimento devono essere espresse al più tardi entro 15 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza della mancanza alla quale sono riferite.
- (6) La misura pedagogica di ammonimento severo nella scuola elementare e di ammonimento pre-espulsione nella scuola media superiore va espressa al più tardi entro 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza della mancanza alla quale è riferita.
- (7) La misura pedagogica di trasferimento in un'altra scuola per gli alunni delle elementari e di espulsione per gli alunni delle medie superiori deve essere decretata al più tardi entro 40 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza della mancanza alla quale è riferita.
- (8) La misura pedagogica deve essere emanata entro 15 giorni nei casi in cui, per decisione del direttore, l'alunno sia stato sospeso temporaneamente dal processo educativo-istruttivo. Il periodo durante il quale l'alunno è stato sospeso dalle lezioni non viene conteggiato nel totale delle assenze ingiustificate.

Articolo 6

- (1) L'emanazione di misure pedagogiche deve essere obbligatoriamente supportata da osservazioni contenute nella documentazione pedagogica e/o nelle note ufficiali dei collaboratori specializzati e/o del direttore, e all'occorrenza, anche dal parere di altri enti competenti.
- (2) Prima di esprimere le misure educative, gli operatori scolastici sono in dovere di consultarsi reciprocamente, di informare i genitori degli alunni e se necessario, di interpellare anche il medico scolastico ed altri specialisti o il competente centro di assistenza sociale, allo scopo di conoscere meglio le caratteristiche e le possibilità dell'alunno e rimuovere le cause che ne impediscono o ostacolano il corretto sviluppo, in modo da attenuare i fattori di rischio e rafforzare quelli di protezione e supporto.
- (3) Nella motivazione delle misure pedagogiche vanno indicati il luogo, il tempo e le modalità di attuazione del comportamento scorretto e le ripercussioni che ne sono derivate o sarebbero potute derivare. La motivazione deve contenere anche i dati relativi alle misure preventive proposte in precedenza per fornire aiuto e supporto all'alunno allo scopo di eliminare le cause del comportamento scorretto.

Articolo 7

- (1) La misura pedagogica di ammonimento viene espressa dopo due annotazioni successive per le mancanze lievi di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento o nei casi in cui l'alunno si sia assentato per oltre lo 0,5% delle ore di insegnamento totali alle quali avrebbe dovuto presenziare nel corso dell'anno scolastico.
- (2) La misura educativa di ammonimento viene espressa per le mancanze medio gravi di cui nell'articolo 3, comma 3 di questo Regolamento o nel caso in cui l'alunno si sia assentato per oltre l'1% del totale delle ore di insegnamento alle quali avrebbe dovuto presenziare nel corso dell'anno scolastico.
- (3) La misura educativa di ammonimento severo per gli alunni delle elementari e di ammonimento pre-espulsione per gli alunni delle medie superiori viene espressa per le mancanze contemplate nell'articolo 3, comma 4 di questo regolamento e nel caso in cui l'alunno si sia assentato ingiustificatamente per oltre l'1,5% del totale delle ore di lezione alle quali è tenuto a presenziare nel corso dell'anno scolastico.
- (4) La misura educativa di trasferimento in un'altra scuola per gli alunni delle elementari e di espulsione per gli studenti delle medie superiori, viene decretata per le mancanze particolarmente gravi di cui nell'articolo 3, comma 5 di questo regolamento o nel caso che l'alunno si sia assentato ingiustificatamente per oltre il 2% del totale delle ore di lezione alle quali avrebbe dovuto presenziare durante l'anno scolastico.

Articolo 8

- (1) All'alunno nei cui confronti è stata già espressa la misura educativa di cui all'articolo 7, comma 1 e 2 di questo regolamento, la stessa misura viene reiterata in caso di mancanza di minore o uguale entità per la quale non sia stata ancora decretata alcuna misura pedagogica. La stessa misura pedagogica può essere ripetuta al massimo due volte nel corso di un anno scolastico. Nel caso in cui l'alunno continui a tenere un comportamento scorretto, si ricorrerà alla successiva misura educativa di grado più elevato.
- (2) All'alunno nei cui confronti sia già stata espressa una delle misure educative di cui all'articolo 7, comma 1 e 2 di questo Regolamento, in caso di reiterazione delle azioni per cui aveva già ricevuto una sanzione educativa, viene decretata la misura educativa di grado successivo.
- (3) All'alunno nei cui confronti è già stata irrogata la misura educativa di cui all'articolo 7, comma 3 del presente Regolamento, viene decretata la misura educativa di cui all'articolo 7, comma 4 del Regolamento in caso di reiterazione di qualsiasi azione scorretta di cui all'articolo 3, comma 4 o di due episodi di infrazione disciplinare di cui nell'articolo 3, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
- (4) Nei confronti dell'alunno cui sia stata già decretata la misura di trasferimento in un'altra scuola, qualora continui a comportarsi in modo scorretto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è possibile esprimere altre misure educative ad eccezione di quella di trasferimento.

Articolo 9.

Le scuole sono in dovere di adeguare le disposizioni statutarie al presente regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 10.

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO

prof. dr. sc. Vedran Mornar

Sigla amm.iva: 602-02/15-06/00087 Num.prot:
533-25-15-0008

Zagabria, 31 agosto 2015